



R.G. T.F. n. 2/24

II TRIBUNALE FEDERALE

nella seduta del 15 aprile 2024, composto da:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (collegato da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente, relatore est. (collegata da remoto)
Avv. Raffaella Vignotto	Componente (collegata da remoto)

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. 13/23 RG della Procura Federale, di cui all'atto di deferimento della Procura Federale 25 gennaio 2024 a firma del Procuratore Avv. Fabio Pennisi, a carico del tesserato VITRANO Maurizio, Presidente della Sezione TSN di Bagheria, per la violazione dell'art. 2 [*Principio di lealtà*] del Codice di comportamento sportivo del C.O.N.I. , dell'art. 67 [*Infrazioni disciplinari*], comma 1, lett. a), dello Statuto U.I.T.S., dell'art. 5 [*Infrazioni*], comma 1, lett. a), del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., con le aggravanti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), per aver commesso le infrazioni con violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole, all'art. 10, comma 1, lett. d), per aver agito per motivi abietti, all'art. 10 [*Circostanze aggravanti*], comma 1, lett. i), al fine di assicurare a sé un vantaggio, "*per aver omesso di comunicare all'Unione Italiana Tiro a Segno l'avvenuta adozione del divieto di detenzione di armi e munizioni da parte del Prefetto di Palermo il 28 marzo 2023 e della revoca del porto di fucile per uso tiro a volo da parte della Questura di Palermo il 30 ottobre 2023*": con richiesta di condanna, da parte della stessa Procura Federale, alla sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni tre.



FATTO

Il presente procedimento ha origine da una comunicazione inviata in data 19 ottobre 2023 dalla Segreteria Generale U.I.T.S., tra gli altri, alla Procura Federale con la quale si informava che era pervenuto via e-mail un esposto, a firma FIAMA DE ANDRADE FREITAS Ellora nei confronti del tesserato Maurizio VITRANO, suo convivente e Presidente della Sezione T.S.N. di Bagheria (PA), con cui si chiedeva l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del VITRANO stesso perché responsabile di plurime condotte violente in ambito familiare. Inoltre l'esponente riferiva che il VITRANO era stato destinatario di provvedimenti di revoca del porto d'armi e di sequestro delle armi in suo possesso (*"è stato tolto il suo porto d'arme (...) e con il sequestro di tutte le armi"*), chiedendo all'Unione di *"prendere una iniziativa per allontanarlo"* dalla Sezione di cui era Presidente.

Acquisita la notizia di illecito disciplinare, la Procura Federale dava inizio all'attività d'indagine, consistita sostanzialmente:

1. nella convocazione per il 27 ottobre 2023 della ANDRADE per essere sentita quale persona informata in merito ai fatti descritti nell'esposto;
2. nell'audizione in pari data *"per le vie brevi"* del VITRANO, successivamente sentito con l'assistenza del difensore in data 3 novembre 2023;
3. nell'acquisizione di copia del provvedimento del Prefetto di Palermo 28 marzo 2023, che faceva divieto al VITRANO di detenere armi, munizioni e materiale esplosivo;
4. nell'acquisizione di copia del decreto del Questore di Palermo 30 ottobre 2023 che revocava al VITRANO il porto d'armi per tiro a volo n. 476493, rilasciato il 21 ottobre 2020.

Sentita il 30 ottobre 2023, la denunciante confermava l'esposto e affermava di essere stata vittima di condotte violente da parte del VITRANO sin dal 2022, e precisava che nel maggio 2023, dopo un'asserita aggressione da parte del medesimo, erano



intervenuti i Carabinieri e gli assistenti sociali a tutela del neonato figlio della coppia. La stessa ANDRADE riferiva che, sebbene si fossero poi riappacificati, a seguito di una discussione avvenuta il 5 ottobre 2023 era stata nuovamente aggredita dal VITRANO, il che l'aveva indotta ad allontanarlo dall'abitazione comune. Contestualmente, il VITRANO aveva allertato i Carabinieri e gli assistenti sociali che avevano collocato il bambino in una casa famiglia assieme alla madre, che avrebbe chiesto di seguirlo.

Riguardo alle armi possedute dal VITRANO ed apprese dai Carabinieri, la stessa ANDRADE riferiva che erano state da lui cedute a un socio del Poligono di Bagheria. La medesima si impegnava a consegnare alla Procura Federale, come in effetti poi avvenuto, copia del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Palermo, assunto a tutela del figlio.

Sentito in data 3 novembre 2023, il VITRANO confermava di essere stato destinatario dei detti provvedimenti amministrativi del Prefetto prima e del Questore poi, riferendo che la sospensione cautelativa del porto d'armi ed il successivo sequestro delle armi, erano stati adottati a seguito di un litigio intercorso con la ANDRADE, nel corso del quale egli si sarebbe limitato a difendersi da un'aggressione patita mentre entrambi si trovavano all'interno dell'auto in movimento e lui stava guidando.

Affermava, inoltre, di essere incensurato e di non aver carichi pendenti e precisava di aver sporto denuncia-querela verso la denunciante atteso che costei, nel corso dell'ultimo litigio avvenuto nell'ottobre 2023, gli aveva procurato lesioni personali consistite nella frattura del setto nasale, tanto che era stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

In merito al provvedimento di allontanamento del figlio dalla casa familiare, il difensore del VITRANO asseriva essere stato lo stesso VITRANO ad allertare i servizi sociali a tutela di suo figlio, e che questi avevano condotto il piccolo in una casa famiglia soltanto perché il padre, cui - a dire del medesimo difensore - gli



assistenti sociali lo avrebbero voluto affidare, non avrebbe potuto accudirlo in maniera continuativa per via della sua attività lavorativa e senza potersi preventivamente organizzare.

Soltanto a fronte di ciò, secondo quanto riferito dal VITRANO, la ANDRADE avrebbe seguito il figlio proponendosi di restare con lui nella casa famiglia. Il VITRANO precisava, inoltre, che la sua compagna sarebbe affetta da problemi psichiatrici, nella fattispecie “*bipolarismo*”, e che si sarebbe sottoposta anche a visita da uno specialista: il quale, in assenza di consenso dell’interessata, non aveva potuto rilasciare a lui VITRANO una relazione scritta sul punto, contenente la diagnosi.

Infine, il VITRANO consegnava alla Procura Federale copia dei provvedimenti amministrativi di cui era stato destinatario, copia di certificazione medica attestante le lesioni patite, nonché copia del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Palermo a tutela del minore.

In pari data, la Procura Federale avanzava richiesta di applicazione della sospensione cautelare del VITRANO da ogni attività sportiva o federale per mesi diciotto, ai sensi dell’art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. , in combinato disposto con l’art. 7-*bis*, comma 6, del Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S..

Il Tribunale Federale, nell’apposita seduta del 7 novembre 2023, respingeva la richiesta di applicazione della misura cautelare perché “*non sussiste il fumus boni iuris perché non ricorrono i presupposti dell’art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. giacché il ritiro del porto d’armi e il divieto di utilizzazione di armi, per l’art. 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), costituiscono una misura cautelare tesa a prevenire abusi nell’uso di armi ma non sono né una misura di sicurezza penale né una misura tipica di prevenzione amministrativa di quelle cui fa riferimento l’art. 11 medesimo*”.

La processuale “*fase cautelare*” si concludeva per le impugnazioni il 19 marzo 2023, a seguito della pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., il quale respingeva nel merito il ricorso congiunto presentato dalla Procura Generale dello



Sport e dalla Procura Federale U.I.T.S. il 21 dicembre 2023 avverso il rigetto dell'impugnazione da parte della Corte di Appello Federale: la quale, in data 5 dicembre 2023, aveva confermato il provvedimento del Tribunale Federale del 7 novembre 2023.

Nelle more della definizione del procedimento cautelare, il 19 dicembre 2023 la Procura Federale concludeva le indagini ed emetteva avviso di conclusione, in un all'intendimento di deferimento. Il successivo 25 gennaio 2024, la stessa Procura Federale deferiva a giudizio il VITRANO per la violazione dell'art. 2 del Codice di comportamento Sportivo del C.O.N.I. , dell'art. 67, comma 1, lett. a) dello Statuto U.I.T.S., dell'art. 5, comma 1, lett. a), del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., con le aggravanti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), lett. d) e lett. i).

Con ordinanza ex art. 34, lett. c), del Regolamento di giustizia UITS del 26 gennaio 2024, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione per il 27 febbraio 2024 alle ore 17,00.

L'udienza veniva poi differita al successivo 25 marzo 2024 sia per l'istanza di rinvio presentata dall'Avv. Riggi, difensore del VITRANO, sia in quanto il Tribunale Federale apprendeva - soltanto in quella sede - della pendenza dell'impugnazione al Collegio di Garanzia dello Sport del rigetto in appello della domanda cautelare, con udienza fissata appunto al 19 marzo 2024, in vista di quell'esito.

Il successivo 25 marzo 2024, conclusa la fase cautelare con la pubblicazione, ancora, del solo dispositivo con cui il Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. rigettava nel merito il ricorso, il Tribunale Federale invitava le parti a concludere. All'esito dell'immediata camera di consiglio, differiva il procedimento al successivo 15 aprile 2024 per ulteriore precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 15 aprile 2024, la Procura Federale insisteva per l'accoglimento della richiesta di sospensione del VITRANO da ogni attività sportiva e sociale per la durata di anni tre, mentre la difesa concludeva per il suo proscioglimento. Il Tribunale Federale, presa la decisione nel merito in camera di consiglio, dava pubblica lettura



del dispositivo, con cui mandava prosciolto il VITRANO dalle incolpazioni disciplinari contestate, riservandosi il deposito della motivazione in giorni trenta.

MOTIVI

I. La Procura Federale ha contestato al VITRANO la violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. per aver tenuto una condotta omissiva consistita nel non aver comunicato all'U.I.T.S. di essere stato destinatario dei provvedimenti amministrativi del divieto cautelare di detenzione di armi e munizioni (emesso dal Prefetto di Palermo il 28 marzo 2023) e della revoca del porto di fucile per uso tiro a volo (emesso dal Questore di Palermo il 30 ottobre 2023).

Il Tribunale Federale è qui chiamato a decidere se l'omessa comunicazione all'U.I.T.S. del detto provvedimento prefettizio 28 marzo 2023 di inibizione di detenzione di armi, munizioni e materiale esplosivo, adottato per vicende afferenti la sfera esclusivamente personale e privata del deferito ed in assenza di un collegamento o riferimento alla qualità di tesserato sportivo ricoperta dal VITRANO, ed il successivo decreto del Questore di Palermo di revoca del porto d'armi per il tiro a volo, emesso quale diretta conseguenza dell'intervenuto divieto di detenzione, concretino violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. in combinato disposto con l'art. 67, comma 1, lett. *a*), dello Statuto U.I.T.S..

2..... Il Tribunale Federale è qui chiamato a decidere se l'omessa comunicazione all'U.I.T.S. del detto provvedimento prefettizio 28 marzo 2023 di inibizione di detenzione di armi, munizioni e materiale esplosivo, adottato per vicende afferenti la sfera esclusivamente personale e privata del deferito ed in assenza di un collegamento o riferimento alla qualità di tesserato sportivo ricoperta dal VITRANO, ed il successivo decreto del Questore di Palermo di revoca del porto d'armi per il tiro a volo, emesso quale diretta conseguenza dell'intervenuto divieto di detenzione,



concretino violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. in combinato disposto con l'art. 67, comma 1, lett. a), dello Statuto U.I.T.S..

A tal proposito, pare anzitutto necessario soffermarsi su natura e finalità del provvedimento dell'art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (*testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - T.U.L.P.S.*), a tenore del quale «*il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare*».

Detto provvedimento dell'art. 39 non ha - per costante giurisprudenza - natura sanzionatoria o punitiva. Rappresenta piuttosto una misura cautelare a tutela anticipata della pubblica incolumità, finalizzata a prevenire e scongiurare eventuali, pur solo ipotetici, abusi nell'uso delle armi.

Infatti, perché possa essere adottato un tale provvedimento, dalla discrezionalità ad ampio spettro, non occorre un accertamento di avvenuto effettivo abuso nell'utilizzo delle armi ed è sufficiente che in presenza di determinate situazioni sussista anche solo il rischio che si possa fare un uso distorto di armi regolarmente detenute e denunciate.

Il Prefetto, nell'esercizio di tale potere, deve prendere in considerazione tutte le circostanze emerse nei fatti posti alla sua attenzione, fatti attinenti non soltanto alla persona del detentore, ma anche all'ambiente familiare e sociale ove egli esplica la sua vita di relazione. Assumono quindi rilievo anche le frequentazioni intrattenute dal soggetto con persone non raccomandabili o la semplice presenza di gravi conflittualità in ambito sociale o familiare.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, il provvedimento ex art. 39 T.U.L.P.S. viene adottato per scongiurare il pericolo che possano essere poste in essere condotte violente o anche solo reazioni impulsive e imponderate che concretino astrattamente il rischio che, qualora la situazione degeneri, si possa abusare delle armi.



La *ratio* poggia in tal ultimo caso sul principio di precauzione, dunque di massima cautela, attribuendosi – per la delicatezza e l'intensità della relazione di vita familiare - prevalenza assoluta all'interesse ad evitare l'insorgere di pericoli per l'incolumità dei componenti il nucleo familiare.

Si presume invero che vi sia, in un tal caso, una rigida presunzione di, per quanto astratto, pericolo di un abuso di armi: il quale non necessariamente dev'essere caratterizzato o desunto da effettivi elementi di fatto connotati da atteggiamenti violenti.

Ciò premesso, va rilevato che – a quanto risulta qui dagli atti - nel caso di specie il provvedimento amministrativo era stato adottato in assenza di abusi nell'utilizzo di armi. Era stimata sufficiente l'avvenuta rilevazione, nel corso dell'intervento di polizia, di un intercorso litigio domestico fra il VITRANO e la ANDRADE, che si assumeva avvenuto alla presenza del figlio neonato.

È per tali ragioni che era stato adottato il provvedimento del Prefetto, a tutela iperanticipata della incolumità dei componenti la famiglia, a prevenire comunque il rischio di azioni istintive o non preventivabili che potessero avvenire mediante un utilizzo distorto delle armi: pur in assenza di condotte concrete in tal senso.

Quanto poi al decreto 30 ottobre 2023 dal Questore di Palermo di revoca del porto d'armi, si tratta di atto connesso a quel divieto cautelare di detenzione di armi e munizioni, di cui si pone come sua logica conseguenza, visto che il mantenimento del titolo abilitativo è di per sé incompatibile con la contemporanea vigenza del divieto a detenere armi regolarmente denunciate ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S..

Ciò rammentato, dagli atti di causa si rileva che, a seguito dei provvedimenti di cui era stato destinatario, ed in particolare della notifica 31 ottobre 2023 del decreto di revoca del porto d'armi, il deferito VITRANO aveva consegnato le chiavi dell'armadio blindato al Vice Presidente della Sezione di Bagheria PANZECA Giuseppe, come da documentazione in atti.



Questo Tribunale Federale rileva anzitutto che dalle c.d. carte federali non è dato rilevare una specifica norma che imponga un obbligo al tesserato di comunicare all'U.I.T.S. di essere destinatario di un siffatto provvedimento di revoca del porto d'armi. Non a caso, la contestazione mossa dalla Procura Federale non è di violazione specifica, ma generica, con riguardo all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. , seppur congiunta alla contestazione dell'art. 7-bis, comma 6, Regolamento di Giustizia U.I.T.S.. L'organo requirente federale, come si rileva ai punti 29 e 30 dell'atto di incolpazione, ha affermato sussistere violazione di questa norma federale poiché a suo dire il VITRANO avrebbe dovuto comunicare alla U.I.T.S. di trovarsi in una situazione rilevante ex art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I..

Per la Procura Federale, in realtà, i provvedimenti amministrativi di cui il VITRANO era stato destinatario rientrerebbero in un'accezione ampia delle «*misure di prevenzione o di sicurezza personale*» cui fa riferimento l'articolo 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. : disposizione da non intendersi, dunque, in modo tassativo.

Sul punto, il Tribunale Federale, nel richiamare la propria pronuncia resa in fase cautelare il 7 novembre 2023, considera tale assunto in diritto privo di fondamento.

L'articolo 7-bis, comma 6, del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., afferma: «*I soggetti interessati dai provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo, ricoprenti cariche negli Organismi sportivi della U.I.T.S. o negli Organismi rappresentativi delle Sezioni TSN, hanno l'obbligo di comunicare immediatamente alla U.I.T.S. l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto. La mancata comunicazione costituisce violazione del precedente articolo 1*».

A sua volta, l'art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo afferma: «*Ferma restando la previsione di cui all'art. 5, comma 3, lett. b) e c), dello Statuto del C.O.N.I. , al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi*



centrali e territoriali del C.O.N.I. , nonché degli organismi delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, ivi compresi anche gli organismi rappresentativi delle società, sono immediatamente sospesi in via cautelare, secondo le modalità previste al terzo comma del presente articolo, i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato "A" o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale. ».

Dalla corretta lettura delle due disposizioni, viene che l'obbligo – per cui l'omessa comunicazione concreta violazione – sorge solo allorché il tesserato diviene destinatario di quei nominati provvedimenti, da intendersi tassativamente indicati nel genere e nella specie: la condanna per uno dei delitti indicati specificamente nell'allegato "A" e la sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza personali. Nel caso che qui interessa, dagli atti depositati dalla difesa (certificazioni del casellario giudiziale) emerge come il VITRANO mai abbia riportato condanne definitive e che non risultano suoi carichi pendenti; né risulta che egli sia (o fosse, all'epoca dei fatti) sottoposto a misure di prevenzione e di sicurezza personale.

Con riferimento specifico alle misure di prevenzione e di sicurezza personale, non può essere condivisa - trattandosi di misure restrittive per loro natura non suscettibili di interpretazione analogica - l'interpretazione estensiva avanzata dalla Procura Federale, a stare alla quale l'indicazione normativa dei provvedimenti non sarebbe esaustiva e alle stesse conseguenze darebbero luogo ulteriori provvedimenti amministrativi, in un'ottica di rilevanza sportiva.

Al fine di fare chiarezza ed andando per *essentialia*, vale ricordare che le *misure di prevenzione* sono misure di natura special preventiva, dirette ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti pericolosi (cosiddette misure *ante delictum*) e compongono – in base al principio generale di libertà proprio dello Stato di diritto, che vale anche nei suoi riflessi sull'ordinamento sportivo - un *numerus clausus*. Si dividono in misure preventive personali e patrimoniali. Le prime, a loro volta, si



distinguono tra quelle di competenza del Questore (avviso orale, foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno, divieto di accesso a manifestazioni sportive, divieto di accesso ad aree urbane) e quelle di competenza dell'autorità giudiziaria mediante il c.d. procedimento di prevenzione (sorveglianza speciale e l'obbligo o divieto di dimorare o risiedere in un determinato territorio).

Le *misure di sicurezza*, invece, benché abbiano in comune con le misure di prevenzione il presupposto della pericolosità sociale del soggetto, se ne differenziano perché richiedono l'avvenuta commissione, e accertamento, di un fatto preveduto dalla legge come reato ovvero di quasi reati: incidono sulla libertà personale e sono disciplinate dagli artt. 199 ss. Cod. pen., che ribadisce il fondamentale principio di legalità nello stabilire che «nessuno può essere sottoposto a misura di sicurezza che non siano espressamente previste dalla legge». Si distinguono in detentive (colonia agricola e la casa di lavoro, casa di cura e custodia, ospedale psichiatrico) e non detentive (libertà vigilata, divieto di soggiorno, divieto di frequentare osterie e luoghi di spaccio di sostanze alcoliche).

Da quanto sopra consegue che il provvedimento di divieto di detenzione ex art. 39 T.U.L.P.S. e quello che dispone la revoca del porto d'armi, non rientrano nell'ambito delle *misure di prevenzione* di competenza amministrativa e, men che mai, nelle *misure di sicurezza personale* (la cui adozione è giudiziale), ma anche che all'art. 11 cit. non può essere data una lettura estensiva, in pratica analogica, come quella avanzata dalla Procura Federale, intesa a ricomprendervi “in un'ottica sportiva”, provvedimenti amministrativi che natura, finalità e presupposti applicativi, sono del tutto diversi dalle misure indicate all'art. 11 stesso.

Rispetto insomma a un tale quadro normativo posto dall'ordinamento sportivo, che vuole tipizzati e nominati i casi di sospensione immediata dello *status* di socio, non si ravvisano qui le contestate violazioni dell'art. 2 (*Principio di lealtà*) del Codice di comportamento sportivo del C.O.N.I., dell'art. 67 (*Infrazioni disciplinari*), comma 1,



lett. a), dello Statuto U.I.T.S., dell'art. 5 (*Infrazioni*), comma 1, lett. a), del Regolamento di Giustizia U.I.T.S..

Invero, come già detto nella ricordata negativa decisione cautelare 7 novembre 2023 di questo Tribunale Federale, i rammentati provvedimenti di polizia in tema di armi disposti nei confronti del VITRANO *“costituiscono una misura cautelare tesa a prevenire abusi nell’uso di armi ma non sono né una misura di sicurezza penale né una misura tipica di prevenzione amministrativa di quelle cui fa riferimento l’art. 11 medesimo”*.

3.....Ciò chiarito quanto all’assenza di doveri specifici di comunicazione, a stare alla contestazione mossa dalla Procura Federale al VITRANO va ricordato che l’art. 2 (*Principio di lealtà*) del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. afferma che il dovere di lealtà sportiva deve informare l’agire di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo. Tale principio - ricorda il Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. (IV, pronuncia n. 66/2020) - spesso recepito nelle carte federali quale dovere di lealtà correttezza e probità, si connota e caratterizza per *atipicità* tanto che, in sede di giustizia sportiva, viene disciplinarmente ricompreso in due *species* di responsabilità: una diretta, l’altra sostanzialmente indiretta.

La prima comprende quei comportamenti che ledono in via diretta il dovere di lealtà e necessitano di essere valutati in concreto in relazione ai singoli casi e secondo quelle che sono le linee di giudizio omogenee tra le varie Federazioni.

La seconda, invece, attiene a quelle condotte che violano specifiche norme federali o accordi negoziali che, soltanto di riflesso e come conseguenza della predetta violazione, ledono il dovere di lealtà.

In entrambi i casi, sia l’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. che l’art. 67, comma 1, lett. a), dello Statuto U.I.T.S. – pure qui contestato - delimitano l’ambito di applicazione a comportamenti che sono riferibili all’ambito prettamente sportivo e sociale. Sicché non possono trovare ingresso nell’ambito della loro



rilevanza fatti che, per quanto possano altrove essere considerati negativamente, non attengono alla sfera sportiva e non sono collocabili in un contesto sportivo.

Nel caso che qui occupa, il Tribunale Federale rileva che gli atti da cui ha avuto origine il deferimento (divieto di detenzione armi e revoca del porto d'armi) non sono, quanto a presupposti e a ragioni, in alcun modo riconducibili o riferibili all'ambito sportivo, né sono avvenuti nel corso di un rapporto afferente l'attività sportiva. Sono invece collocabili nell'alveo della sfera privata e familiare del deferito. Sicché difettano nel caso di specie non solo i presupposti ma anche la ragione per irrogare le sanzioni richieste.

Tale lettura trova conforto nella rammentata decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., che afferma tra l'altro che *“anche i comportamenti afferenti ai rapporti di natura economica, sociale e morale, sui quali si svolge il giudizio di responsabilità disciplinare, possono essere rilevanti, ma devono comunque essere pur sempre riferiti all'ambito prettamente sportivo, al pari di quelli concernenti i rapporti di natura agonistica”*, riferibilità del tutto carente nel caso di specie.

Parimenti, dalla lettura dell'art. 3, comma 2, del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., che prevede che i tesserati siano tenuti ad un comportamento corretto, leale e dignitoso tra di loro e nel corso dell'attività sportiva e sociale, emerge come al dovere di lealtà e correttezza vadano riferite solo condotte riconducibili all'ambito sportivo o alle relazioni sociali per le quali rileva la qualità di tesserato, in aderenza a quanto disposto dall'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I.. Non possono così assumere rilievo e ricevere censura disciplinare condotte che, pur se qualora fossero sleali, scorrette o non dignitose, attengono a fatti e situazioni allo sport.

4.....Rimane insomma fermo quanto questo Tribunale Federale, con la ricordata decisione 7 novembre 2023, ha rilevato nel respingere la domanda di provvedimento cautelare avanzata dalla Procura Federale contro il VITRANO perché *“non sussiste il fumus boni iuris perché non ricorrono i presupposti dell'art. 11 del Codice di*



Comportamento Sportivo del C.O.N.I. giacché il ritiro del porto d'armi e il divieto di utilizzazione di armi, per l'art. 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), costituiscono una misura cautelare tesa a prevenire abusi nell'uso di armi ma non sono né una misura di sicurezza penale né una misura tipica di prevenzione amministrativa di quelle cui fa riferimento l'art. 11 medesimo”.

La valutazione di delibazione cautelare va qui nel merito confermata e ribadita.

5.....Ma non basta: deriva da tutte queste valutazioni la considerazione basilare e sostanziale che, ai fini che in questa sede di giustizia sportiva rilevano, i ricordati provvedimenti amministrativi del Prefetto e del Questore prescindono da un qualsiasi definitivo accertamento; e che, come accennato, per loro natura sono intesi, in modalità presuntive e iperanticipate, alla salvaguardia prospettica della sicurezza infrafamiliare. La loro adozione usa seguire, per ragioni precauzionali piuttosto che preventive, situazioni oggettive in cui sono emersi episodi, quand'anche isolati e occasionali, di c.d. “violenza domestica”. Sono dunque funzionali ad evitare un remoto pericolo di abuso delle armi nel contesto familiare. È il semplice fatto della conflittualità familiare assunta come violenta, quand'anche episodicamente, a legittimare la revoca e l'inibizione di ogni disponibilità di armi (qui: divieto cautelare di detenzione di armi e munizioni, emesso dal Prefetto di Palermo il 28 marzo 2023 e revoca del porto di fucile per uso tiro a volo, emesso dal Questore di Palermo il 30 ottobre 2023).

In un tale contesto di misure iperanticipate e rispetto a tali finalità infrafamiliari, non sussiste – nel difetto di diverse e concrete emergenze – una connessione con gli interessi particolari tutelati dall'ordinamento sportivo e federale, che – va rammentato – è un ordinamento settoriale, per il quale rilevano solo gli interessi che gli sono propri e per la cui cura esiste. Sicché nella specie non sussisteva la base stessa dell'asserito – da parte della Procura Federale – dovere di comunicazione, da parte



del VITRANO, dei detti provvedimenti di polizia che lo avevano riguardato e che egli avrebbe violato.

Difetta pertanto il presupposto del contestato illecito disciplinare e l'addebito si mostra perciò infondato.

In conclusione, si ritiene che la condotta attribuita al VITRANO non abbia rilievo disciplinare.

P.Q.M.

il Tribunale Federale respinge l'istanza 25 gennaio 2024 avanzata dalla procura federale ai sensi dell'art. 7 comma 5 del regolamento di giustizia UITA di sospensione del tesserato VITRANO Maurizio da ogni attività sportiva e sociale per 3 anni. 30 giorni per il deposito della motivazione.

Così deciso in Roma, in modalità mista, il 15 aprile 2024.

Presidente

Dott. Giuseppe Severini

Componente, estensore

Avv. Angela Inghilleri

Componente

Avv. Raffaella Vignotto